

Are idonee

La legge regionale 10/2026

Definizione di area idonea

- Il d.lgs. 199/2021, interpretando i contenuti della direttiva UE 2018/2001 (RED II), ha definito una area idonea come “***area con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all'eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative***” (art. 2 comma 1 lettera ggg)

Normativa vigente

- La vita degli articoli del D.Lgs. 199/2021 inerenti alle aree idonee è stata molto movimentata e si è conclusa a seguito della sentenza del TAR Lazio, n. 9155/2025, che ha annullato parzialmente i contenuti del relativo decreto attuativo del Ministero dell'Ambiente.
- Con il d.l. 21 novembre 2025, n. 175 (convertito in L. 15 gennaio 2026, n. 4), i riferimenti alle aree idonee del D. Lgs. 199/2021 sono stati modificati e spostati all'interno del D. Lgs. 190/2024.
- In base alla nuova formulazione, le aree idonee sono definite per legge nazionale e le Regioni devono individuare aree aggiuntive con propria legge.

Aree idonee per legge statale

Sono considerate aree idonee per legge statale:

- i siti ove sono già installati impianti che producono energia rinnovabile
- le aree dei siti oggetto di bonifica
- le cave e le miniere cessate, non recuperate, abbandonate o non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
- le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati;
- i siti e gli impianti delle società che gestiscono infrastrutture ferroviarie, autostradali o aeroportuale,
- i beni in uso ai Ministeri della difesa, degli interni e della giustizia;
- i beni immobili, individuati dall'Agenzia del demanio

Solo per fotovoltaico

Per gli impianti fotovoltaici, in aggiunta alle aree precedenti:

- le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali soggetti ad autorizzazione per l'emissione di inquinanti in atmosfera e le aree agricole racchiuse entro 350 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
- le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri;
- gli edifici e le strutture edificate e relative superfici esterne pertinenziali;
- le aree a destinazione industriale, direzionale, artigianale, commerciale, ovvero destinate alla logistica o all'insediamento di centri di elaborazione dati
- le aree adibite a parcheggi, limitatamente alle strutture di copertura;
- gli invasi idrici, i laghi di cave e le miniere dismesse o in condizioni di degrado ambientale;
- gli impianti e aree di competenza del servizio idrico integrato.

Aree agricole

- L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree in cui siano già presenti impianti FER o dove gli impianti siano finalizzati alla costituzione di una CER o a progetti PNRR.
- È comunque sempre consentita l'installazione di impianti agrivoltaici.

La legge regionale

Obiettivo di potenza

- L'obiettivo minimo regionale di potenza nominale aggiuntiva al 2030 recepisce quanto indicato dalla normativa statale ed è pari ad un aumento di 8,766 GW rispetto al dato rilevato al 31 dicembre 2020 (pari a 8,64 GW).
- Regione Lombardia assume come obiettivo regionale quello fissato dalla norma statale; nella precedente proposta, era stato previsto un incremento della potenza installata fino a 12 GW in riferimento al 31 dicembre 2024. ANCI Lombardia aveva richiesto di far riferimento all'obiettivo posto dallo Stato senza incrementi; la richiesta è stata accolta.

Limite regionale al consumo di aree agricole

- Regione Lombardia fissa nello 0,8% il limite massimo della SAU regionale che può essere destinata ad impianti FER, comprendendo i sistemi agrivoltaici.
- La norma nazionale (D. Lgs 190/2024 art. 11 bis comma 4 lettera g) stabilisce un valore minimo di aree agricole qualificabili come aree idonee a livello regionale pari allo 0,8% della SAU e un valore massimo del 3%.
- Nello 0,8% Regione ricomprende anche le aree idonee ex lege (è una facoltà, non un obbligo, concessa dalla norma statale)
- Il Consiglio regionale ha introdotto anche una soglia massima del 2% della SAU a livello provinciale

Limiti comunali

- Regione Lombardia si è altresì avvalsa della facoltà di stabilire un limite massimo per ciascun Comune (D. Lgs 190/2024 art. 11 bis comma 4 lettera g) e lo ha fissato nel 3% (cioè il valore massimo previsto dalla norma statale per l'intera regione).
- Questa soglia può essere portata al 5% dal Comune, in presenza di impianti destinati all'autoconsumo industriale **o dei gestori di servizi pubblici** e a CER, e fino al 10% in caso di impianti FER destinati all'autoconsumo di imprese **o di Consorzi di PMI industriali o artigianale in configurazione CACER**.
- Il raggiungimento delle percentuali massime di consumo di SAU (regionale e comunale) rende improcedibili nuove istanze di posizionamento.

Aree vincolate

- In base alla pdl, se un'area idonea ex lege si trova all'interno di una zona sottoposta tutela paesaggistico-culturale o da vincolo ambientale, non si applicano le semplificazioni normative.
- Nei vincoli di tipo ambientale vengono ricompresi i vincoli ai sensi della legge regionale 86/1983 sui parchi. **E' stata accolta la richiesta di ANCI Lombardia di estendere la norma ai PLIS in modo esplicito.**
- L'articolo stabilisce che nelle aree idonee non sottoposte a vincolo paesaggistico l'esame di impatto paesistico per gli impianti FER è più richiesto;
- Gli interventi di nuova costruzione o ristrutturazione importante devono prevedere impianti FER sulle superfici e sui parcheggi **in quantità aumentate.**

Fotovoltaico a terra

- L'articolo contiene poi una serie di indicazioni riferite al fotovoltaico al suolo, agrivoltaico e agrivoltaico avanzato e precisamente:
- La proposta per cui, nel caso di impianti di potenza superiore a 30 MW, il Comune può proporre al richiedente, entro trenta giorni, una soluzione localizzativa alternativa avviando un dialogo collaborativo con il richiedente al termine del quale, se non si giunga ad un accordo con il richiedente, si procede con la soluzione inizialmente presentata, è stata cancellata dal Consiglio.
- Se il progetto dell'impianto ricada in prossimità di aree residenziali e di altre tipologie sensibili il comune può richiedere l'applicazione di una fascia di rispetto, fino a trenta metri, anche per la realizzazione di opportune mascherature.

Agrivoltaico

- La superficie coperta da agrivoltaico viene conteggiata solo all'80% per la determinazione del rispetto dei limiti.
- Per l'agrivoltaico e agrivoltaico avanzato, viene stabilito che esso deve consentire il mantenimento di almeno l'80% della produzione lorda vendibile (norma derivante dalle disposizioni statali;
- la pdl prevede che ciò sia attestato da un professionista o da un Centro di Assistenza Agricola) e prevedere un monitoraggio per verificare l'impatto sulle coltivazioni e sulla continuità delle attività agro-zootecniche, sulla fertilità del suolo e la resilienza ai cambiamenti climatici.
- Qualora non siano rispettate le condizioni di sopra, l'amministrazione procedente chiede un piano di rientro.
- La norma prevede che Regione supporti i Comuni nelle verifiche.

Aree idonee regionali

- Per la fonte fotovoltaica, sono aree idonee:
 - a) le cave in attività, purché nelle porzioni ove l'attività estrattiva sia terminata (possibilità di rimodellamento in deroga al PGT);
 - b) le discariche ante-norma o cessate;
 - c) le aree a destinazione urbanistica industriale e terziaria negli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali;
 - d) le aree dismesse non residenziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera n)
 - e) gli ambiti di trasformazione individuati dai PGT comunali, recanti le destinazioni d'uso di cui all'articolo 11 bis, comma 1, lettera l), n. 4, del d.lgs.190/2024.

Monitoraggio

- L'articolo stabilisce l'istituzione di un sistema di monitoraggio dei procedimenti attribuiti a Comuni e Province attraverso l'apposita piattaforma regionale interoperabile con il SUER nazionale.
- In caso di inadempimenti, Regione si riserva il potere d'intervento sostitutivo.
- Viene posto in carico ai Comuni e alle Province l'obbligo di trasmettere semestralmente Regione una serie di dati sugli impianti a fini di verifica del raggiungimento della saturazione della SAU comunale e regionale.
- E' stata accolta la richiesta di ANCI Lombardia di abrogare la "punizione" per i Comuni e le Province che non trasmettono i dati (che consisteva nella non applicazione della percentuale massima della SAU comunale "consumabile", mentre in caso di inadempienza delle Province la "punizione" si estende a tutti i comuni della Provincia).
- I Comuni devono acquisire il dato della saturazione SAU regionale.
- Regione può approvare una legge di revisione degli obiettivi e dell'individuazione delle aree idonee ogni 2 anni

Norma transitorie

- Le disposizioni della legge si applicano ai procedimenti abilitativi e autorizzatori e a quelli di valutazione ambientale per la realizzazione e l'esercizio degli impianti da fonti rinnovabili avviati dalla data di entrata in vigore della legge.
- I progetti concorrono, ove approvati e riferiti a superfici agricole utilizzate, alla determinazione delle percentuali di consumo di SAU.
- La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge:
 - a) approva e pubblica i contenuti dei servizi di mappa digitali
 - b) approva i requisiti oggettivi, soggettivi e tecnici per la realizzazione e conduzione di impianti agrivoltaici e agrivoltaici avanzati che garantiscono la prosecuzione dell'attività agricola (rimane comunque in vigore la d.g.r. 2783/2024 sull'agrivoltaico).

Zone di accelerazione

- E' stato avviato il procedimento del Piano Regionale di Individuazione delle Zone di Accelerazione Terrestri.
- E' un adempimento previsto dal D. Lgs. 190/2024 (come modificato nel 2026) e previsto dalla normativa europea.
- All'interno delle aree idonee le regioni devono individuare aree con procedimenti estremamente semplificati